

Regolamento Elettorale SISO ETS

Art. 1 – Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, elettorato attivo e passivo.

1. Il consiglio direttivo convoca l'assemblea dei soci per l'elezione del presidente, del consiglio direttivo e delle altre cariche sociali entro la scadenza delle suddette cariche prevista dallo Statuto.
2. Tra la data di convocazione e quella delle elezioni deve intercorrere un termine minimo di 30 giorni e la relativa delibera prevede:
 - a) il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea nonché il giorno, l'ora ed il luogo di inizio e di fine delle operazioni di voto;
 - b) il numero dei consiglieri da eleggere scelto tra il minimo ed il massimo previsto dall'articolo 16 dello Statuto;
 - c) le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature a consigliere ed a presidente.
3. La delibera che indice l'assemblea per le elezioni va pubblicata sul sito WEB della SISO entro tre giorni dall'adozione.
4. Entro dieci giorni dall'adozione l'avviso di convocazione contenente tutte le indicazioni di cui sopra va diramato a tutti i soci attraverso l'indirizzo PEC registrato nella segreteria dell'associazione o, se l'indirizzo PEC non è stato comunicato, attraverso l'indirizzo mail se noto. L'eventuale mancata consegna, per qualsivoglia ragione, del messaggio PEC o della mail trasmessi agli indirizzi di cui il socio abbia in precedenza reso edotta l'associazione non può costituire causa di irregolarità della convocazione o dell'assemblea o dell'elezione in quanto in ogni caso la convocazione è per tutti i soci valida anche con la sola pubblicazione sul sito WEB della SISO.
5. Ogni socio che alla data della convocazione delle elezioni abbia rinnovato per l'anno in corso la sua iscrizione col pagamento della quota associativa e che altresì rinnovi entro la data stabilita dal consiglio direttivo la sua iscrizione per l'anno -se diverso- in cui si svolgeranno le elezioni, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
6. Il socio che abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio non ha diritto di elettorato passivo salvo che il Consiglio direttivo, su proposta del collegio dei probiviri, non l'abbia, per eccezionali ragioni e sulla scorta di motivazione scritta, riabilitato.
7. La Segreteria predispone e aggiorna in base a quanto spiegato al precedente punto l'elenco dei soci aventi diritto di voto e di elettorato passivo.

Art. 2 - Presentazione delle candidature e relativi requisiti.

1. Il socio che sia anche iscritto ad altre società scientifiche o associazioni oftalmologiche di tipo generalista e a carattere nazionale (quindi con esclusione di quelle monotematiche o di ambito regionale) o che vi ricopra qualsivoglia carica sociale o scientifica potrà proporre la sua candidatura a consigliere o presidente della SISO a condizione che dimostri di avere cessato dalle cariche e/o dalla qualità di socio nelle predette società o associazioni entro il termine di giorni venti dalla delibera del consiglio direttivo di SISO con cui sono state indette le elezioni.
2. È consentito presentare doppia candidatura (Presidente e Consigliere).
3. Le candidature per il Consiglio Direttivo devono essere presentate all'interno di una lista che deve contenere un numero di nominativi almeno pari e non superiore del 25% (arrotondato per eccesso) a quello dei consiglieri da eleggere.
4. Le candidature per entrambe le cariche devono pervenire alla Segreteria entro 40 giorni dalla data fissata per l'Assemblea Elettiva.

5. Ogni lista di candidati per il consiglio direttivo deve indicare il nome di un socio presentatore (che può essere uno dei candidati) e deve essere sottoscritta oltre che dal presentatore anche da tutti i candidati in modo analogico o con firma elettronica. Il presentatore deve trasmettere la lista dei candidati entro il termine prefissato ed a mezzo PEC alla segreteria SISO, e sulla casella PEC dell'associazione, ovvero deve depositarla in modo cartaceo nella segreteria che provvederà a rilasciare ricevuta del deposito entro l'orario di chiusura dell'ultimo giorno utile che verrà indicato nell'avviso di convocazione delle elezioni. Parimenti chi intende candidarsi alla presidenza deve trasmettere la sua dichiarazione di candidatura, sottoscritta digitalmente o in modo analogico, con le stesse modalità e termini. Sia le liste dei candidati al consiglio direttivo che quelle alla presidenza possono essere contrassegnate da motti e simboli.

Art. 3 – Ammissione delle candidature

1. Nel caso di irregolarità nelle modalità di presentazione il Presidente assegna un termine non superiore a giorni 5 per procedere alla regolarizzazione.
2. Entro otto giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature il Consiglio direttivo provvederà a deliberare sulla ammissione delle liste e delle candidature a presidente.
3. L'esclusione di una candidatura a presidente o di una lista può avvenire solo per mancato rispetto del termine ultimo, per la mancata regolarizzazione delle modalità di presentazione, per l'indicazione in una lista di un numero di candidati inferiore a quello dei componenti da eleggere mentre l'indicazione di un numero superiore a quello consentito determina solamente l'esclusione, e la non annotazione nella scheda elettorale, dei nominativi in più.
4. L'esclusione di una candidatura a presidente o a consigliere nell'ambito di una lista va inoltre disposta per difetto di elettorato passivo o per la mancata cessazione dalla qualità di socio o da cariche sociali in altre associazioni o società oftalmologiche generaliste (non di ambito regionale) entro il termine indicato all'art. 2 punto "1" del presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'esclusione di uno o più candidati a consigliere faccia venire meno il numero minimo previsto per la presentazione della lista si procederà ad invitare il socio presentatore ad integrare entro giorni tre e nelle forme previste per la presentazione della lista il numero minimo dei candidati con l'indicazione di uno o più ulteriori nominativi.

Art. 4 - votazione per il Consiglio Direttivo

1. Ogni elettore può votare una sola lista. Le schede elettorali verranno predisposte in modo da contenere distintamente in una stessa pagina e secondo l'ordine di presentazione i simboli o motti delle varie liste ed i nominativi di tutti i candidati. L'elettore esprimerà il suo voto sbarrando con un segno la lista che preferisce. Qualora apponga il segno su un solo nominativo, il voto si intende espresso in favore di tutta la lista in cui quello è candidato. Il voto espresso per una lista è vincolante. Se si vota la lista, il voto si estende parimenti a tutti i candidati in essa presenti, senza possibilità di esprimere preferenze individuali.
2. E' nulla la scheda in cui risultino segnate più liste ovvero il motto o il simbolo o l'elenco di una lista ed un candidato di altra lista.
3. Risulteranno eletti i candidati indicati nella lista che ha riportato più voti secondo l'ordine recato dalla lista medesima.
4. Tale ordine verrà seguito anche nel caso in cui si renderà necessario operare uno scorrimento della lista per integrare il numero dei componenti del consiglio direttivo eletto nel caso in cui uno o più dei consiglieri dovesse per qualsiasi ragione cessare dalla carica, fermo rimanendo che per il caso in cui dovesse cessare la maggioranza dei consiglieri si procederà a nuove elezioni conformemente a quanto prevede lo Statuto.

5. La scheda è nulla in ogni altro caso in cui reca evidente segno o metodo di individuazione del voto.

Art. 5 - Votazione per il Presidente

1. Ciascun socio avente diritto può esprimere un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente.
2. La votazione per il Presidente avviene in modo separato e distinto da quella per il Consiglio Direttivo. Le schede di voto verranno predisposte in modo che riportino nella stessa facciata di un foglio tutte le candidature, in eguale ed adeguata evidenza e secondo l'ordine di presentazione.

Art. 6 - Svolgimento delle Elezioni e Segretezza

1. Le elezioni si svolgeranno nel corso di un'Assemblea Ordinaria appositamente convocata, ovvero in seggi allestiti in luoghi e orari stabiliti per facilitare l'esercizio del diritto di voto.
2. Sulla base delle candidature pervenute (per Consiglio e Presidente), saranno predisposte e consegnate a ciascun socio avente diritto le relative schede di votazione.
3. La votazione avverrà a voto segreto e in presenza.
4. Le schede, le urne e l'area adibita a seggio (cabina elettorale) saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto espresso.

Art. 7 - Partecipazione e Registrazione

1. Solo i soci regolarmente iscritti all'Associazione e inclusi nell'elenco di cui all'Art. 1 hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea Elettiva.
2. Ciascun socio, accedendo all'Assemblea, dovrà registrarsi presso la Segreteria per consentire la corretta verifica del diritto di voto e la distribuzione delle schede.

Art. 8 - Organi di Controllo (Seggio)

1. Le operazioni di voto e scrutinio saranno supervisionate da un Notaio il cui nome è estratto a sorte tra i notai della città in cui si svolge l'Assemblea o, in alternativa, da un Presidente di Seggio e da Scrutatori nominati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, in modo da assicurare la regolarità delle operazioni.
2. Sarà ammesso allo scrutinio un rappresentante per ciascuna lista.

Art. 9 - Scrutinio e Risultati

1. Al termine delle operazioni di voto, si procede allo scrutinio sotto la supervisione del Notaio o dell'organo di controllo designato.
2. Ogni lista potrà designare un proprio Rappresentante di Lista che avrà diritto di assistere a tutte le operazioni di spoglio.
3. Al termine dello spoglio, il Notaio (o l'organo di controllo) redigerà il verbale e comunicherà i risultati al Presidente SISO (uscente), il quale ne darà subito lettura dichiarando quindi chiusa l'assemblea e disponendo la pubblicazione dei risultati e del verbale sul sito EWB dell'associazione.

Art. 10 - Risoluzione della Parità di Voti

1. Per l'elezione del Presidente, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione a SISO (determinata dalla data del primo regolare tesseramento).
2. In caso di ulteriore parità, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica (il più anziano).

Art. 11 Incompatibilità e Assegnazione di Carica

1. La carica di Presidente e quella di Membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili e non possono essere ricoperte contemporaneamente dalla medesima persona.
2. Qualora un candidato risulti eletto sia come Presidente sia come Membro del Consiglio Direttivo (ottenendo quindi la doppia elezione), dovrà optare per una sola delle due cariche entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale dei risultati.
3. La carica non accettata viene assegnata al primo dei candidati non eletti della rispettiva graduatoria.

Art. 12 Costituzione del Nuovo Consiglio Direttivo

1. Il Presidente eletto e i membri del Consiglio Direttivo così costituiti si riuniranno nella prima riunione utile per procedere alla nomina interna delle restanti cariche sociali previste dallo Statuto, quali, a titolo esemplificativo, il Vice Presidente Vicario, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere e di eventuali altri incarichi che si riterrà opportuno prevedere.